

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3740**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro per le politiche comunitarie**

(BUTTIGLIONE)

**col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(URBANI)

*(V. Stampato Camera n. 5246)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2006*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 gennaio 2006*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 272.925 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 276.930 annui a decorrere dal 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.



**ACCORDO QUADRO  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA  
  
NEL CAMPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria (qui di seguito indicati come "Parti Contraenti")

ESPRIMENDO il comune desiderio di affrontare le sfide scientifiche e tecnologiche del nuovo secolo e millennio, così come di adeguarsi alle esigenze di modernizzazione ed esprimendo altresì il comune desiderio di promuovere l'integrazione europea e la collaborazione regionale,

HANNO CONCORDATO di elevare la qualità del sistema delle reciproche relazioni scientifiche e tecnologiche ampliandone l'ambito e, per realizzare questi scopi,

HANNO CONCLUSO il presente Accordo Quadro ("Accordo").

**ARTICOLO I**

Le Parti Contraenti dichiarano che l'ambito del presente Accordo includerà le forme e i settori più ampi possibili della cooperazione scientifica e tecnologica, inclusa l'attività di ricerca, sia nelle scienze tecniche e naturali che nelle scienze sociali (escludendo, comunque, gli studi umanistici), estendendosi anche alla formazione professionale di ricercatori e all'educazione superiore (post-laurea e post-dottorato). In conformità con gli sforzi dell'Unione Europea ed in aggiunta alle azioni bilaterali, l'Accordo incoraggerà la presenza e la partecipazione comune delle Parti Contraenti in vari programmi nel quadro dell'integrazione europea, così come lo sviluppo e la realizzazione di iniziative aventi impatto regionale.

**ARTICOLO II**

Le Parti Contraenti incoraggeranno e sosterranno le relazioni scientifiche interistituzionali e tra gli Enti di cooperazione di ricerca, di sviluppo e di educazione superiore attivi nei rispettivi territori e verificheranno l'andamento di tali relazioni ad intervalli regolari.

## ARTICOLO III

Sulla base del presente Accordo, le Parti Contraenti sosterranno, a seconda della disponibilità di fondi e risorse, la cooperazione bilaterale nella scienza e nella tecnologia, che potrà assumere le seguenti forme:

- 1) scambio di informazioni e data base scientifici e tecnologici, reciproca informazione sugli sviluppi nella politica della scienza e della tecnologia e nella strategia di innovazione nei due Paesi, così come sulle priorità nazionali della ricerca;
- 2) trasferimento di conoscenze e know-how scientifici e tecnologici, trasferimento di tecnologie;
- 3) attuazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico da selezionarsi su base competitiva sostenuti dalle Parti Contraenti mediante la copertura dei costi della mobilità o - in casi speciali, da concordare reciprocamente - di una parte dei costi di ricerca;
- 4) costituzione di unità organizzative miste (gruppi, task forces, laboratori) di Ricerca e Sviluppo Tecnologico ("RST") per un periodo limitato o per il completamento di una determinata ricerca o obiettivo di sviluppo;
- 5) organizzazione di workshops scientifici, seminari, simposi in materie di interesse reciproco;
- 6) uso comune di infrastrutture per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico e di attrezzature scientifiche;
- 7) servizio di ricerca di controparti basato su banche dati nazionali e, tramite tale servizio, preparazione di progetti bilaterali o partecipazione congiunta in progetti multilaterali di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.

## ARTICOLO IV

Al fine di intensificare la loro partecipazione all'integrazione europea così come al coordinamento della cooperazione in ambito europeo con i rispettivi obiettivi scientifici e tecnologici nazionali, le Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue:

- 1) La Parte italiana contribuirà all'integrazione della comunità scientifica e tecnologica ungherese attraverso consultazioni e attività di formazione professionale, con particolare riguardo alla disponibilità dei fondi strutturali dell'Unione Europea per questi scopi, previa verifica dell'ammissibilità di tale finanziamento rispetto alle procedure e agli obiettivi previsti dai regolamenti e dalle decisioni comunitarie. La Parte italiana contribuirà altresì alla preparazione della partecipazione ungherese ai Programmi Quadro dell'Unione Europea di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- 2) Le Parti Contraenti sosterranno le proposte comuni di ricercatori ed esperti italiani ed ungheresi nei Programmi Quadro dell'Unione Europea; inoltre, nel caso di bandi bilaterali, presteranno particolare attenzione a quelle adatte ad essere legate ai programmi europei.
- 3) Tramite azioni specifiche (eventi per la promozione di contatti, seminari esplorativi) le Parti Contraenti promuoveranno la partecipazione di piccole e medie imprese dei due Paesi in programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrativi, nonché sosterranno il trasferimento di tecnologia verso il settore delle piccole e medie imprese.

## ARTICOLO V

Le Parti Contraenti desiderano contribuire, direttamente o indirettamente e in base alle disponibilità, alla preparazione e all'attuazione di programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico regionali che favoriscano lo sviluppo della (e) regione(i) interessata(e).

Le Parti Contraenti

- 1) sosterranno la preparazione di progetti trilaterali (italiani-ungheresi-sloveni) e la candidatura di tali progetti comuni a finanziamenti sui fondi regionali e/o strutturali, previa verifica dell'ammissibilità di tale finanziamento rispetto alle procedure e agli obiettivi previsti dai regolamenti e dalle decisioni comunitarie. A tal fine organizzeranno delle riunioni esplorative e, contribuendo ai costi di mobilità, presteranno assistenza nella fase preparatoria,
- 2) organizzeranno conferenze scientifiche trilaterali, workshops in materie di reciproco interesse e, caso per caso, esploreranno anche la possibilità di partecipazione di altri Paesi della regione,
- 3) incoraggeranno e sosterranno lo scambio di informazioni, la costituzione di un sistema di informazione di profilo scientifico e tecnologico, nonché la preparazione di programmi scientifici nel quadro dell'Iniziativa Centro Europea (INCE). Attraverso la struttura dell'INCE coopereranno nell'utilizzare le possibilità offerte da "INTERREG Iniziativa Comunitaria 2000 - 2006" e da altre future iniziative analoghe.

## ARTICOLO VI

Le Parti Contraenti coopereranno nello sviluppo delle risorse umane coinvolte nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, nella formazione professionale di ricercatori, nell'incoraggiare studi di post-dottorato ed allo stesso modo nell'intensificare l'attività dei Centri per gli Studi Europei. La Parte Italiana assisterà la promozione della partecipazione dei candidati ungheresi ai programmi di formazione professionale della European Training Foundation (Torino), ed inoltre, nel definire la politica nazionale di concessione di borse di studio, prenderà in considerazione le esigenze della comunità scientifica ungherese, nei limiti delle proprie possibilità.

## ARTICOLO VII

In caso di richiesta, in aggiunta alle azioni ed alle forme di cooperazione definite negli Articoli da III a VI, altre voci potranno essere incluse di comune accordo, da confermarsi per via diplomatica, nel Programma di Lavoro derivante dal presente Accordo.

## ARTICOLO VIII

Le Parti Contraenti concordano sulla priorità da attribuire - in conformità con gli obiettivi della strategia di innovazione e sviluppo europea e l'area di ricerca europea e le priorità nazionali - ai seguenti settori scientifici e/o professionali di cooperazione:

- il miglioramento della qualità della vita,
- le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- le scienze ambientali e fisiche,

- la biotecnologia e le tecnologie agricole,
  - il patrimonio culturale nazionale e le sfide della società moderna
- Tali aree prioritarie saranno periodicamente riesaminate dalle Parti Contraenti e saranno all'occorrenza modificate, secondo l'evoluzione della loro politica nel settore scientifico tecnologico.

#### ARTICOLO IX

- 1) Le Parti Contraenti garantiranno adeguata protezione a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito, prevarranno le disposizioni di accordi internazionali cui entrambe le Parti Contraenti aderiscono.
- 2) La protezione della proprietà intellettuale generata nel corso dell'attività di cooperazione sarà disciplinata dagli accordi esecutivi conclusi dalle organizzazioni cooperanti, che garantiranno un'adeguata ed efficiente protezione. I diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attività comune di ricerca e sviluppo ai sensi del presente Accordo saranno attribuiti congiuntamente alle organizzazioni interessate (partner nella ricerca).
- 3) Qualsiasi informazione scientifica e tecnologica derivante dall'attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo e che non sia soggetta a diritti di proprietà intellettuale sarà di proprietà comune dei partner cooperanti. Dette informazioni non saranno divulgate a Terzi senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito l'informazione.
- 4) La protezione della proprietà intellettuale sarà garantita dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive leggi e regolamenti nazionali. Esse convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale derivante dal presente Accordo, con particolare riguardo alle invenzioni, al design industriale, alle nuove specie vegetali ed alle opere protette dal diritto d'autore.

#### ARTICOLO X

La cooperazione realizzata ai sensi del presente Accordo sarà conforme alla legislazione nazionale delle Parti Contraenti ed alle disposizioni adottate dalle organizzazioni internazionali cui esse aderiscono.

#### ARTICOLO XI

Scienziati, esperti, enti professionali di Paesi Terzi possono partecipare ai progetti e programmi attuati ai sensi del presente Accordo, con particolare riguardo a quanto previsto dagli Articoli dal III al V, in caso di reciproco consenso delle Parti Contraenti. I costi di detta partecipazione saranno sostenuti dalla Parte Terza, a meno che le Parti Contraenti non si siano diversamente accordate per iscritto.



## ARTICOLO XII

Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate solo di comune accordo tra le Parti Contraenti.

## ARTICOLO XIII

Gli Organi nazionali coordinatori dell'attuazione del presente Accordo saranno il Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana ed il Ministero dell'Educazione per la Parte ungherese.

## ARTICOLO XIV

1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo gli Organi di cui all'Art. XIII costituiranno una Commissione Mista per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica (qui di seguito "Commissione Mista") formata da rappresentanti dei Governi ed esperti designati da ciascuna Parte Contraente.

2) La Commissione Mista

- definirà i propri metodi di lavoro,
- pianificherà e coordinerà la cooperazione scientifica e tecnologica,
- redigerà un Programma di Lavoro triennale,
- definirà le regole ed i metodi di attuazione dei programmi e dei progetti di cooperazione,
- controllerà e valuterà l'esecuzione dei programmi e l'uso dei loro risultati,
- creerà condizioni favorevoli per l'attuazione del presente Accordo
- aggiornerà le priorità di cui all'Art. VIII.

3) La Commissione Mista esaminerà lo stato delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica interministeriale ed interistituzionale italo-ungherese e se necessario, proporrà misure per il miglioramento del loro funzionamento.

4) La Commissione Mista si riunirà, in linea di principio, ogni tre anni o su richiesta di ciascuna Parte Contraente, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Ungheria.

5) Se e quando sarà ritenuto necessario, la Commissione Mista potrà costituire gruppi di lavoro temporanei per lo studio di alcuni specifici settori o problemi scientifici o tecnologici o per elaborare raccomandazioni.

## ARTICOLO XV

Le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti.

## ARTICOLO XVI

1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne


2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato a meno ciascuna Parte Contraente notifichi per iscritto all'altra Parte, con un preavviso di almeno sei mesi, la sua intenzione di denunciare l'Accordo. La cessazione dell'Accordo non avrà effetto sullo svolgimento dei progetti e programmi previsti dal presente Accordo e non terminati, salvo che le Parti Contraenti non convengano diversamente.

3) Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria firmato il 21 settembre 1965 cesserà di avere effetto.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21 maggio 2003 in due originali nelle lingue italiana, ungherese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA




PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI UNGHERIA



PER COPIA CONFORME

13 AGO. 2003



**FRAMEWORK AGREEMENT**  
**on Co-operation in the Fields of Scientific Research**  
**and Technological Development**  
**between**  
**the Government of the Republic of Italy**  
**and**  
**the Government of the Republic of Hungary**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”)

EXPRESSING their desire to comply with the scientific and technological challenges of the forthcoming century and millennium as well as with the requirements of modernization, at the same time,

TO PROMOTE European integration and regional collaboration,

HAVE AGREED to raise the level of scientific and technological relations between the two countries by widening its scope, and, in order to realize these aims

TO CONCLUDE A FRAMEWORK AGREEMENT (hereinafter referred to as Agreement).

**ARTICLE I**

The Contracting Parties declare that the scope of the Agreement shall comprise the widest forms and sectors of scientific and technological co-operation, covering research activity both in technical and natural sciences and social sciences (excluding, however, humanities), including researcher training and further education (post-graduate and post-doctoral) as well. In accordance with the endeavours of the European Union and in addition to the bilateral actions, the Agreement shall foster the joint appearance and participation of the Contracting Parties in various programmes embodying European integration as well as the developing and realization of operations assuming a regional impact.

**ARTICLE II**

The Contracting Parties shall encourage and support the inter-institutional scientific relations and co-operation of research, development and higher education units being active in their respective territories and shall survey their status at regular intervals.

### ARTICLE III

Within the present Agreement the Contracting Parties shall, subject to the availability of funds and resources, support bilateral co-operation in science and technology which may assume the following forms:

- 1.) exchange of scientific and technological information and databases, mutual information on developments taking place in science- and technology policy and innovation strategy in the countries of the Contracting Parties as well as on national research priorities,
- 2.) transfer of scientific and technological knowledge and know-how, transfer of technology,
- 3.) implementation of joint research and technological development projects to be selected on a competition base which are supported by the Contracting Parties by funding the costs of mobility or - in special cases, to be mutually agreed upon - a part of the research costs,
- 4.) establishing of joint research and technological development organizational units (group, task force, laboratory) for a defined period or for the achievement of a determined research or development objective,
- 5.) organization of scientific workshops, seminars, symposia in subjects of mutual interest,
- 6.) common use of research and technological development facilities and scientific equipment,
- 7.) partner-search service based on national data-bases and preparation of bilateral projects or of joint participation in multilateral research and technological development projects.

### ARTICLE IV

With the aim of intensifying their participation in the European integration as well as of co-ordinating European co-operation with their national scientific and technological objectives, the Contracting Parties have agreed as follows:

- 1.) The Italian Party shall contribute to the integration of the Hungarian scientific and technological community through professional consultations and training, with special respect to the availability of European Union structural funds for such purposes provided a verification on the acceptability of such financing has been carried out with regard to procedures and objectives set by European Community regulations and decisions. The Italian Party shall also contribute, according to necessity, to the preparation of Hungarian participation in the Framework Programmes for Research and Technological Development of the European Union.
- 2.) The Contracting Parties shall support joint proposals of Italian and Hungarian researchers and experts to European Union Framework Programmes, moreover, in bilateral calls for proposals they shall pay special attention to those suitable to be connected to European programmes.
- 3.) Through specific actions (brokerage events, exploratory workshops) the Contracting Parties shall promote the participation of small and medium-sized enterprises (SME) of the two countries in research, technological development and demonstration programmes, further they shall support technology transfer to the SME sector.

## ARTICLE V

By direct and indirect means and measures available to them the Contracting Parties wish to contribute to the preparation and implementation of regional research and technological development programmes aiming at the development of the region(s) they are concerned with. The Contracting Parties shall

- 1.) support the preparation of trilateral (Italian-Hungarian-Slovenian) projects, and the application of such joint projects for funding from regional and/or structural funds, respectively, provided that a verification on the acceptability of such financing has been carried out with regard to procedures and objectives set by European Community regulations and decisions. With this aim they shall organize exploratory meetings and, by contributing to the mobility costs, lend assistance in the preparatory phase,
- 2.) organize trilateral scientific conferences, workshops in subjects of mutual interest and, case by case, explore the possibility of participation from other countries of the region as well,
- 3.) encourage and support the exchange of information, the establishment of an information system with a scientific and technological profile and the preparation of scientific programmes within the framework of the Central European Initiative (CEI).

## ARTICLE VI

The Contracting Parties shall co-operate in developing the human resources involved in research and technological development, in researcher training, in fostering post-doctoral studies as well as in intensifying the activity of Centres for European Studies. The Italian Party shall assist the promotion of the participation of Hungarian candidates in the training programmes of the European Training Foundation (Torino), further, in shaping its fellowship policy it will take into consideration the demands of the Hungarian scientific community, within the limits of its possibilities.

## ARTICLE VII

In case of demand, in addition to the actions and forms of co-operation defined under Art. III to VI, other items may also be included in the Working Programme by common consent of the Contracting Parties to be confirmed through diplomatic channels.

## ARTICLE VIII

As the specific scientific and/or professional fields to be considered as priorities of the co-operation - in accordance with the objectives of the European innovation and development strategy and the European Research Area as well as with their own national priorities - the Contracting Parties have set forth the following:

- a)- improving the quality of life.

- b)- information and communication technologies,
  - c)- environmental science and materials research,
  - d)- biotechnology and agricultural technologies,
  - e)- national cultural heritage and contemporary social challenges.
- These priority areas shall be revised periodically and, according to the evolution of their science- and technology policy, modified in due course by the Contracting Parties.

## ARTICLE IX

- 1.) The Contracting Parties shall safeguard the adequate protection of any intellectual property arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international agreements signed by both Parties shall prevail.
- 2.) The protection of intellectual property generated in the course of the co-operative activity shall be governed by the execution agreements concluded by the co-operating organizations which shall guarantee an adequate and efficient protection. The intellectual property rights arising from joint research and development pursuant to this Agreement shall be jointly owned by the co-operating organizations.
- 3.) Any scientific and technological information not being subject of intellectual property rights and deriving from co-operative activity under this Agreement shall be the joint property of the co-operating partners. Such information shall not be disclosed to any Third Party without prior written consent of the Party supplying the information.
- 4.) The protection of intellectual property shall be safeguarded by the Contracting Parties according to their respective national laws and regulations. They shall notify each other in due time about any change in their national legislation that would affect the intellectual property deriving from the present Agreement, with special respect to inventions, industrial design, new plant species and works protected by copyright.

## ARTICLE X

The co-operation realized under this Agreement shall be in accordance with the prevailing legislation of the Contracting Parties as well as with the regulations of international organizations in which they acquired a membership.

## ARTICLE XI

Scientists, experts, professional bodies of Third Countries may participate in the projects and programmes implemented under this Agreement, having regard especially to those under Articles III to V, in case of mutual consent of the Contracting Parties. Costs of such participation shall be borne by the Third Party unless the Contracting Parties had not agreed otherwise in written form.

## ARTICLE XII

The provisions of this Agreement can be changed or modified only by common consent of the Contracting Parties.

## ARTICLE XIII

The national agencies co-ordinating and executing the activities under this Agreement shall be the the Ministry of Foreign Affairs on the Italian side and the Ministry of Education on the Hungarian side.

## ARTICLE XIV

1.) For the purpose of the implementation of the present Agreement the agencies under Article XIII shall establish a Joint Board for Scientific and Technological Co-operation (hereinafter Joint Board) consisting of government representatives and experts designated by each Contracting Party.

2.) The Joint Board shall

- determine its own rules of operation,
- plan and co-ordinate the scientific and technological co-operation,
- draw up triennial Working Programmes,
- define the rules and methods of the implementation of co-operative programmes and projects,
- control and evaluate the execution of the programmes and the utilization of their results,
- create favourable conditions for the implementation of this Agreement and
- update the priorities under Article VIII.

3.) The Joint Board shall survey the status of Italian-Hungarian inter-ministerial and inter-institutional scientific and technological co-operation activities and, if necessary, would propose measures for their improvement.

4.) The Joint Board shall have sessions in principle every third year or at the request of either Contracting Party, alternately in the Republic of Italy and in the Republic of Hungary.

5.) If and when it is deemed necessary, the Joint Board may establish temporary working groups for the study of some specific scientific or technological field or problem or for working out recommendations.

## ARTICLE XV

The differences or disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultation through diplomatic channels between the Contracting Parties.


## ARTICLE XVI

- 1.) The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of their respective domestic procedures.
- 2.) This Agreement shall remain in force for an unlimited period, unless either Contracting Party notifies in writing the other Party of its intention to terminate the Agreement at least six months in advance. The termination of this Agreement, however, shall not affect the full completion of projects and programmes under this Agreement unless the Contracting Parties dispose otherwise.
- 3.) Upon entry into force of this Agreement, the Agreement on Technical and Scientific Co-operation between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Hungary signed on 21st September 1965 shall cease to have effect.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at *Rome* on the *21* day of *May*, 2003 in two originals in the Italian, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF HUNGARY



PER COPIA CONFORME  
.....1.3.860.2003.....

